

SPT HOLDING SPA

PROCEDURA RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE *WHISTLEBLOWING* AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Con il presente documento, la società SPT Holding S.p.A. intende fornire chiare e dettagliate informazioni a tutti i possibili segnalanti (cd. “*whistleblower*”) in merito ai canali interni di segnalazione implementati. In particolare, verranno, di seguito, descritti i presupposti per effettuare le segnalazioni interne, il meccanismo di funzionamento dei canali, l'iter procedurale da seguire per presentare la segnalazione e le modalità/tempistiche di riscontro da parte del personale preposto. Verranno descritti anche i presupposti e le procedure per effettuare segnalazioni esterne.

CHI PUO' SEGNALARE (art. 3 d.lgs. 24/2023)

Grava su **tutti i componenti della Società**, apicali e non, e sui **soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società** l'obbligo di denunciare le violazioni anche solo “sospette”, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

La segnalazione può dunque essere effettuata da **qualunque persona che abbia acquisito informazioni su potenziali illeciti all'interno del contesto lavorativo**, tra cui a mero titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, volontari, tirocinanti, appaltatori e subappaltatori, fornitori, ex dipendenti con rapporto di lavoro terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, ovvero candidati non ancora assunti, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

Si informa che le presenti **informazioni**, come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 24/2023, **sono rese accessibili** a tutti i dipendenti/stagisti/tirocinanti/volontari, collaboratori, lavoratori autonomi, consulenti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto), **attraverso**:

- pubblicazione sull'home page del sito della Società (www.sptspa.net) alla voce Whistleblowing.

QUANDO SI PUO' SEGNALARE (art. 3 d.lgs. 24/2023)

Si precisa che **le segnalazioni possono essere fatte**:

- quando il rapporto giuridico con l'Azienda è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto contrattuale se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. personale pensionato).

PER UNA CORRETTA SEGNALAZIONE SI RICORDA CHE le segnalazioni devono essere chiare, precise, concordanti, circostanziate e basate su elementi di fatto; non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.

In particolare, anche ai fini del vaglio di ammissibilità, è necessario che risultino chiari i seguenti **elementi essenziali della segnalazione**:

- dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, *i.e.* descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, con specificazione dei dettagli relativi alle notizie circostanziali e – ove possibile – delle modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È inoltre utile l'allegazione di documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

COSA SI PUO' SEGNALARE (art. 2 d.lgs. 24/2023)

I predetti soggetti possono **segnalare comportamenti, atti od omissioni, compresi i fondati sospetti, che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica** commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore all'art. 2 del d.lgs. 24/2023. Più precisamente, la segnalazione può riguardare le seguenti circostanza:

- Violazioni già commesse;
- Violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- Fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
- Condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le violazioni possono consistere in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi*;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atto od omissioni riguardanti il mercato interno (*a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato*);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

COSA NON SI PUO' SEGNALARE (art. 2, comma 2 lett. a) d.lgs. 24/2023)

Le disposizioni del nuovo decreto n.24/2023 **non si applicano** «*alle contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate*».

COME SI PUO' SEGNALARE

IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Alla luce di quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 24/2023 e di quanto specificato da Anac nelle “*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (in particolare paragrafo 3.1.), la SPT Holding s.p.a. garantisce al segnalante la scelta fra le seguenti diverse modalità di segnalazione:

➤ SEGNALAZIONE IN FORMA SCRITTA – CONSEGNA TRAMITE SERVIZIO POSTALE

Il segnalante può effettuare la propria segnalazione in forma scritta tramite posta ordinaria o raccomandata da inviare, tramite servizio postale, indirizzandola specificamente al RPCT, incaricato della gestione delle segnalazioni. **La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse:** la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di identità; la seconda contenente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione stessa. Entrambe le buste andranno, poi, inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “*riservata*” al gestore della segnalazione (RPCT). La segnalazione sarà poi oggetto di **protocollazione riservata**, anche mediante autonomo registro, da parte dello stesso gestore.

La segnalazione in forma scritta, che può essere effettuata compilando il modulo messo a disposizione al seguente link https://www.sptspa.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=335, può essere spedita al seguente indirizzo: SPT HOLDING Spa – via Francesco Anzani n. 37 – 22100 COMO.

ATTENZIONE: NON È UTILIZZABILE LA SEGNALAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA. Come indicato dall’Autorità Garante, si ritiene di escludere la possibilità di segnalazione mediante posta elettronica, sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata, in quanto modalità superata e non in linea con i migliori standard di protezione dati mediante cifratura del dato.

➤ SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE

Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT potrà richiedere, contattando il numero 031/27.44.511 un incontro diretto con quest’ultimo, che sarà fissato tempestivamente.

Qualora il segnalante faccia richiesta di segnalazione orale mediante **incontro**, il RPCT fissa entro *quindici giorni* un appuntamento, in modo che il primo possa riferire la segnalazione di persona o, previo accordo, anche a distanza tramite piattaforme di videocomunicazione *online*.

La segnalazione effettuata in un incontro diretto con il gestore andrà documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale, **previo consenso della persona segnalante** che dovrà

essere acquisito sia oralmente che per iscritto. Il segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante propria sottoscrizione.

GESTORI DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni verranno gestite esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ruolo attribuito alla sig.ra **Giuseppina Pinzino** che è stata formalmente autorizzata al trattamento dei dati personali dei segnalanti e dei soggetti coinvolti nonché specificamente formata e istruita in materia di whistleblowing. Solamente **in caso di sua assenza** (malattia/ferie), le segnalazioni verranno gestite dal sig. Emanuele Giunta, contattabile al numero 031-27.44.511 Trattasi, come richiesto da ANAC, di soggetto contraddistinto da imparzialità e indipendenza, adeguatamente formato e istruito al trattamento.

Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante), ricorre una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito. In particolare, nel caso in cui il gestore della segnalazione sia anche il soggetto segnalato, il primo dovrà dare comunicazione al segnalante, avvisandolo di rivolgere la segnalazione direttamente ad Anac. Nel caso in cui, invece, il gestore sia anche segnalante, dovrà indirizzare la propria segnalazione direttamente al canale esterno di Anac. Per le modalità di utilizzo di tale canale esterno, si rinvia alle [Linee Guida di cui alla delibera n.311/2023](#).

SEGNALAZIONI ANONIME E SEGNALAZIONI RISERVATE

Si precisa che la **segnalazione anonima** o la **segnalazione nella quale non venga indicato o dalla quale non emerga chiaramente** (dal contenuto o da fatti concludenti) **la volontà del segnalante di mantenere riservata la propria identità**, verrà **trattata come segnalazione ordinaria**. Nel caso di segnalazioni anonime, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, si applicano comunque le misure di tutela previste dalla vigente normativa. Proprio per tale possibilità di successiva identificazione e per garantire al segnalante le misure previste, l'Ente registrerà le segnalazioni anonime ricevute e conserverà la relativa documentazione, sempre nel rispetto dei criteri generali di conservazione degli atti applicabili.

Qualora il segnalante intenda ricevere le tutele previste dalla vigente normativa, dovrà indicare espressamente la volontà che la propria identità rimanga riservata. Infatti, si precisa che solo se il segnalante esprime tale volontà o se tale volontà si desuma dal contenuto della segnalazione o da fatti concludenti, la segnalazione potrà essere gestita come "segnalazione whistleblowing" e ricevere le tutele previste dalla vigente normativa, anche nel caso in cui, ad esempio, venga trasmessa erroneamente a personale non autorizzato a riceverla e gestirla (ad es. perché il segnalante utilizza canali diversi da quello qui descritto). In tale ultimo caso, la segnalazione verrà trasmessa tempestivamente (non oltre 7 giorni) al soggetto competente a gestirla e verrà garantita massima riservatezza del segnalante e della segnalazione stessa.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (art. 5 d.lgs. 24/2023): TEMPISTICHE DI RISCONTRO E DI CONSERVAZIONE

Nell'ambito di gestione del canale interno di segnalazione, il RPCT e l'eventuale personale all'uopo autorizzato, svolgeranno le seguenti attività:

- rilascia un avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione, a meno di segnalazioni anonime con riferimento alle quali non sia in alcun modo possibile individuare e/o instaurare un

canale di comunicazione con il segnalante (i.e. segnalazione anonima tramite posta in cui non sia stato indicato alcun recapito a cui inviare ogni comunicazione necessaria);

- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, potendo richiederle, se necessario, alcune integrazioni;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante **entro tre mesi** dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi** dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Nei casi di particolare complessità, entro il suddetto termine informa il segnalante che l'istruttoria è ancora in corso.

Nel caso di segnalazioni riguardanti materie di cui al d.lgs. 231/2001 ovvero inerenti a violazioni del modello organizzativo adottato dalla società, il RPCT è altresì tenuto a dare notizia della segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

Le **segnalazioni** ricevute, **nonché la documentazione ad esse connessa**, verranno **conservate** per il **tempo necessario** al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Il RPCT valuta, anche sulla base di eventuali analisi documentali, la sussistenza dei presupposti per l'avvio della successiva fase istruttoria, con conseguente:

- **avvio della fase istruttoria**, nel caso di ammissibilità della segnalazione;
- **chiusura della segnalazione**, nel caso di inammissibilità della segnalazione, con specifica indicazione del motivo.

Ai fini dell'**ammissibilità**, è necessario che nella segnalazione risultino chiare¹:

- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, tramite una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le **generalità** o **altri elementi** che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Al contrario, la segnalazione è ritenuta **inammissibile** in caso di:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione al RPCT;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nell'eventualità in cui il RPCT decida di non dare avvio alla fase istruttoria, provvede ad informare il segnalante entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro **tre mesi** dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Nel caso in cui il segnalante non sia contattabile a causa di segnalazione anonima, provvede ad archiviare la pratica.

¹ Secondo quanto previsto dalle Linee guida Confindustria adottate nell'ottobre 2023, i dati identificativi della persona segnalante e il recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti sono elementi essenziali affinché la segnalazione venga considerata e gestita come segnalazione *whistleblowing*.

Le segnalazioni chiuse in quanto palesemente infondate, anche se anonime, sono trasmesse al Responsabile ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa, in particolare affinché valuti se le stesse siano state effettuate al solo scopo di ledere la reputazione ovvero di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o alla Società segnalata.

Svolgimento dell'istruttoria

Nel corso della fase istruttoria il RPCT:

- procede ad approfondimenti e analisi specifiche volte a verificare la ragionevole fondatezza della violazione segnalata;
- ricostruisce i processi gestionali e decisionali, seguiti sulla base della documentazione e di ulteriori elementi che ritenesse necessari;
- richiede eventuali integrazioni o chiarimenti al segnalante;
- acquisisce eventuali informazioni dalle strutture aziendali interessate e dalle persone coinvolte nella segnalazione, le quali possono chiedere di essere sentite nonché di produrre osservazioni scritte o documenti;
- acquisisce eventuali informazioni dalle persone coinvolte nella segnalazione, comprese le persone a cui la segnalazione attribuisce la responsabilità delle violazioni segnalate. Tali soggetti (i) devono essere coinvolti nel momento e secondo le modalità appropriate per garantire il corretto svolgimento dell'indagine, e (ii) hanno il diritto di essere ascoltati nonché di produrre osservazioni scritte o documenti. Nel caso in cui vengano sentiti oralmente, tali soggetti sono avvertiti del fatto che la conversazione verrà registrata ovvero riportata in apposito verbale, che il dichiarante avrà la possibilità di verificare, rettificare e accettare con sottoscrizione, senza tuttavia riceverne copia;
- elabora eventuali indicazioni circa l'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Qualora per l'analisi e la corretta gestione della segnalazione dovessero risultare necessarie o anche solo opportune competenze tecniche non in possesso del RPCT, quest'ultimo ha facoltà di farsi affiancare da consulenti esterni di comprovata esperienza e professionalità. Tali consulenti esterni, così come tutti i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, sono altresì tenuti, previo specifico avvertimento da parte del RPCT ed eventuale sottoscrizione di appositi documenti, agli obblighi di riservatezza meglio dettagliati nel prosieguo.

In ogni caso, qualora risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni aziendali il RPCT è tenuto ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del segnalante o di ogni altra persona coinvolta, a meno che si tratti di dati necessari all'indagine condotta da tali soggetti.

Resta inteso che non rientrano nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali operate dalle varie funzioni aziendali.

Tutte le fasi dell'attività istruttoria devono essere tracciate e archiviate, a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato.

Chiusura dell'istruttoria

Conclusa l'istruttoria e presa una decisione sull'esito della stessa, **il segnalante è informato dell'esito dell'indagine ovvero della necessità di proseguire nell'attività di accertamento.** In quest'ultima ipotesi, il segnalante è successivamente informato dell'effettiva chiusura dell'indagine e del relativo esito.

Con specifico riferimento alla natura di tale informativa, il RPCT indica al segnalante che la segnalazione (a) è stata archiviata in quanto ritenuta infondata; ovvero (b) è stata messa a conoscenza degli organi competenti della Società, unitamente a tutti gli elementi e le indicazioni ad essi necessari affinché siano presi gli opportuni provvedimenti.

Al RPCT non compete infatti alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti e/o procedimenti conseguenti.

A conclusione di ciascuna attività istruttoria, dopo aver dato seguito alla comunicazione al segnalante ed aver eventualmente interloquito con il soggetto segnalato ovvero valutato le osservazioni scritte presentate da quest'ultimo, **il RPCT redige un report destinato al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della Società** in cui sono riportati:

- la descrizione puntuale dei fatti segnalati e dei soggetti coinvolti;
- i fatti accertati a seguito delle attività di indagine e le modalità con cui è stata svolta l'istruttoria;
- le evidenze raccolte, ivi incluse le registrazioni delle audizioni, eventuali testimonianze raccolte per iscritto o i verbali delle audizioni nonché ogni altra documentazione rilevante;
- le conclusioni a cui è giunto all'esito delle attività istruttorie e pertanto (a) l'indicazione delle ipotesi di inosservanza di disposizioni, procedure o fatti di rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, nonché (b) eventuali osservazioni e indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive da intraprendere.

Non sono riportati i dati del segnalante o altri elementi che ne consentirebbero l'identificazione, salvo suo esplicito consenso.

Buona fede delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede.

I segnalanti in buona fede sono coloro che segnalano o rivelano violazioni con la ragionevole convinzione che le informazioni segnalate siano veritiere o che siano state fornite in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dalla presente procedura.

Trasmissione della segnalazione

Chiunque riceva in qualsiasi forma una segnalazione che possa essere qualificata come *whistleblowing* (es. è esplicitata la dicitura "*whistleblowing*" sulla busta, nell'oggetto o nel testo della comunicazione) è tenuto a trasmettere al Responsabile *whistleblowing* l'originale, unitamente all'eventuale documentazione a supporto, entro *sette giorni* dalla ricezione attraverso i canali di segnalazione sopra descritti e a dare contestuale notizia della trasmissione al segnalante, se conosciuto.

Al soggetto che riceve la segnalazione:

- è fatto divieto di trattenere copia cartacea della stessa;

- è fatto obbligo di eliminare eventuali copie digitali;
- è fatto divieto di intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi o approfondimento della stessa;
- è fatto obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una segnalazione nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Informazione e sensibilizzazione

Affinché sia garantito un corretto ed efficiente funzionamento del sistema di segnalazione è necessaria la promozione nella società della cultura del *whistleblowing*.

A tal fine, la società provvede, tramite idonea attività formativa, ad informare e sensibilizzare i dipendenti in merito al sistema di segnalazione adottato, definendo in modo semplice e comprensibile le finalità e le modalità di utilizzo del canale interno.

ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE: il canale esterno Anac, la divulgazione pubblica e la denuncia all'Autorità giudiziaria

Oltre ai canali interni di segnalazione, il segnalante può utilizzare ulteriori canali al presentarsi, però, di determinate condizioni (vedasi articoli 6, 7 e 15 del d.lgs. 24/2023). In particolare, potrà adire al **canale esterno di segnalazione Anac** (accessibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it>), quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ANAC ha disciplinato nelle proprie Linee guida e in un apposito Regolamento le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Con riguardo alle modalità di presentazione, le segnalazioni possono essere effettuate:

- tramite **piattaforma informatica**, delineata come canale prioritario di segnalazione in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione;
- oralmente, attraverso un **servizio telefonico con operatore**;
- tramite **incontri diretti**, per cui è necessaria una richiesta motivata, fissati entro un termine ragionevole, cui consegue l'inserimento della segnalazione nella piattaforma da parte dell'operatore.

Ai fini dell'**ammissibilità** nella segnalazione devono essere indicati:

- la denominazione e i recapiti del segnalante;
- i fatti oggetto di segnalazione e l'ente in cui essi sono avvenuti;
- l'ente nel cui contesto lavorativo opera il segnalante e il profilo professionale da quest'ultimo rivestito;

- la descrizione sintetica delle modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti segnalati.

La segnalazione esterna è considerata **inammissibile** per i seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a), del Decreto;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
- manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
- accertato contenuto generico della segnalazione esterna, tale cioè da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione esterna corredata da documentazione non appropriata, inconferente o comunque tale da rendere incomprensibile il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione esterna;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione esterna; vii) sussistenza di violazioni di lieve entità.

Per le modalità di funzionamento del canale di segnalazione esterno di Anac, si visiti il seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/in-funzione-la-nuova-piattaforma-anac-per-le-segnalazioni-whistleblowing>.

Il segnalante può altresì procedere con una **divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Ove il soggetto che effettua una divulgazione pubblica riveli la propria identità, non si pone un problema di tutela della riservatezza, ferma restando l'applicazione delle ulteriori tutele previste dal Decreto; qualora lo stesso ricorra a pseudonimo o *nickname*, l'ANAC tratterà la segnalazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso e di effettive ritorsioni, le tutele previste.

Il segnalante può infine effettuare una **denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile**, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

LE TUTELE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

1. RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ' DEL SEGNALANTE, DELLA PERSONA COINVOLTA e MENZIONATA NELLA SEGNALAZIONE E DEL CONTENUTO DELLA STESSA (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)

Al di là delle misure di sicurezza di carattere tecnico e organizzativo legate ai canali di segnalazione messi a disposizione del segnalante, all'identità dello stesso, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché al contenuto della stessa, viene garantita massima riservatezza.

Le segnalazioni, infatti, verranno gestite solamente dal RPCT e dall'eventuale personale specificamente autorizzato, debitamente formato e istruito sulle misure da adottare in tal senso.

In tale occasione, si precisa che qualora si ravvisasse la necessità, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui questa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente instaurati, l'identità del segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nell'ambito di procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non sarà comunque rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, tre presupposti, ovvero (a) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (b) che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e che (c) il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità.

Qualsiasi trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 51/2018. In ogni caso, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 33/2013.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto strettamente necessario per dare seguito alle stesse. Per tale ragione, i dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il RPCT vigila sul rispetto delle misure, di natura organizzativa e tecnica, finalizzate a garantire la riservatezza del segnalante e l'integrità e confidenzialità dei dati oggetto di segnalazione; garantisce altresì la sicurezza del canale di segnalazione in termini di confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni, sia rispetto ai dati oggetto di segnalazione che rispetto all'identità del segnalante, anche nell'ipotesi in cui la segnalazione dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità dello stesso non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 *quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003.

Per il perseguimento di tali obiettivi, il RPCT effettua con periodicità annuale attività di analisi dei rischi in materia di protezione dei dati personali, tenendo anche conto del limite temporale di *cinque anni*, decorrente dalla comunicazione dell'esito della procedura, per la conservazione dei dati oggetto di segnalazione.

L'identità del segnalante e ogni altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione appaia fondata sulla base della segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato a seguito della segnalazione, qualora la rivelazione dell'identità del segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità appaia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Le ragioni della rivelazione dei dati riservati vengono previamente comunicate per iscritto al segnalante. Qualora il segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non può essere utilizzata nel procedimento disciplinare, che pertanto non può essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

In ogni caso, l'obbligo di tutela del segnalante può essere superato nel caso in cui:

- il segnalante presti il consenso espresso alla rivelazione della sua identità;
- l'identità del segnalante debba essere comunicata all'Autorità Giudiziaria, al Pubblico Ministero o ad altra autorità competente nell'ambito di un'indagine penale, disciplinare o di disciplina;
- sia stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non sia opponibile per legge e l'identità del segnalante sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

La violazione dell'obbligo di riservatezza può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione da parte di ANAC delle sanzioni amministrative pecuniarie², nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari.

2. DIVIETO DI ATTI RITORSIVI (art. 17 del d.lgs. 24/2023)

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023, l'Azienda osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti, laddove per ritorsione si intende *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Il divieto di ritorsioni a danno del segnalante comprende una serie di casi, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

² A tal fine, è istituito presso ANAC l'elenco degli enti del Terzo Settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, pubblicato sul sito istituzionale. Tali misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad Anac, che si occuperà di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione (o alla divulgazione pubblica o alla denuncia). La comunicazione andrà fatta ad Anac attraverso il suo canale.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.

Si precisa che, come previsto dall'art. 16 del d.lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui agli artt. 16-22 del medesimo decreto, si applicano solamente al ricorrere delle seguenti condizioni e a prescindere dai motivi che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare o denunciare pubblicamente:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva **fondato motivo** di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II (art. 4-15).

Eventuali ritorsioni derivanti dalla segnalazione costituiscono una violazione molto grave che può comportare l'irrogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative pecuniarie a carico della Società da 10.000 a 50.000 euro.

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, la Società può intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque in malafede abbia effettuato segnalazioni false infondate o opportunistiche e al solo scopo di diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

Rimane invece di competenza dell'Autorità giudiziaria disporre le misure necessarie ad assicurare la tutela del segnalante (es. reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno, l'ordine di cessazione della condotta, nonché la dichiarazione di nullità degli atti adottati).

Salvo quanto previsto dall'articolo 20, **quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo II non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.** Al segnalante potrà essere irrogata anche la sanzione da parte di Anac secondo

quanto previsto dall'art. 21 c. 1 lett. c) del d.lgs. 24/2023: *da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.*

Tale perdita di tutela si verifica **anche** nel caso di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, **se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni**, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.

ALTRI SOGGETTI TUTELATI (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

- ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Come previsto dall'art. 12 del d.lgs. 24/2023 comma 8, *“la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

Per maggiori informazioni si rinvia a:

- **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- **Linee Guida ANAC** in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con **delibera ANAC n.311 del 12 luglio 2023**;
- **Informativa sul trattamento dei dati personali** dei soggetti che segnalano condotte illecite, consultabile al seguente https://www.sptspa.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=335